

Napoli, 22 maggio 2020

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 19/2020**

**DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 (C.D. "DECRETO RILANCIO")**

Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno comunicare che in data 19 maggio 2020, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio). Con tale Decreto risultano stanziati 55 miliardi, allo scopo di gettare le basi per un'imminente ripresa economico-finanziaria del Paese, a cui tutti noi auspichiamo. Il Decreto Legge in questione, è costituito da ben 8 Titoli e tratta le seguenti tematiche:

- 1) Salute e sicurezza (Titolo I - artt. 1-23);
- 2) Sostegno alle imprese e all'economia (Titolo II, artt. 24-65);
- 3) Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia (Titolo III, artt. 66-103);
- 4) Ulteriori disposizioni per la disabilità e la famiglia (Titolo IV, artt. 104-105);
- 5) Misure per gli enti territoriali (Titolo V, artt. 106-118);
- 6) Misure di incentivo e semplificazione fiscale (Titolo VI, artt. 119-164);
- 7) Misure per la tutela del credito e del risparmio (Titolo VII, Capo I, artt. 165-175);
- 8) Sostegno al turismo (Titolo VIII, Capo I, artt. 176-182);
- 9) Misure per l'istruzione e la cultura (Titolo VIII, Capo I, artt. 183-185);
- 10) Misure per l'editoria e le edicole (Titolo VIII, Capo II, artt. 186-195);
- 11) Misure per le infrastrutture e i trasporti (Titolo VIII, Capo III, artt. 196-215);
- 12) Misure per lo sport (Titolo VIII, Capo IV, artt. 216-218);
- 13) Misure per l'agricoltura (Titolo VIII, Capo VI, artt. 222-226);
- 14) Misure in materia di istruzione (Titolo VIII, Capo VIII, artt. 229-235).

Si ritiene opportuno aggiungere, per chiarezza d'informazione, che questo Studio, con la presente circolare, tratterà gli argomenti di propria competenza.

Uno degli argomenti più delicati e certamente di primaria importanza, è quello relativo al Titolo II del D.L. n. 34/2020, riguardante il "Sostegno alle imprese e all'economia" (artt. 24-65) che, di seguito, andremo ad analizzare:

- ❖ Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP – art. 24: le imprese che abbiano un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni ed i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, sono esentati dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40% dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;

- ❖ **Contributo a fondo perduto – art. 25:** è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le attività agricole o commerciali, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro. Restano esclusi dal contributo del fondo perduto i professionisti ed i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che abbiano diritto alla percezione dell'indennità di cui all'art. 27 D.L. n. 18/2020 (€ 600), i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale dell'Ago, nonché i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Il contributo non spetta altresì ai soggetti, la cui attività, risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate. Tale contributo spetta nell'ipotesi in cui l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. A tal riguardo, si precisa che per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo non inferiore ad € 1.000, per le persone fisiche ed ad € 2.000, per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Si specificano, di seguito, gli scaglioni relativi all'ammontare del contributo determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata raffrontando il mese interessato (aprile 2020) con quello dell'anno precedente (aprile 2019) e più precisamente:

- *20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell'ultimo periodo d'imposta;*
- *15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell'ultimo periodo d'imposta;*
- *10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell'ultimo periodo d'imposta.*

Si aggiunge anche che il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, presentando, esclusivamente in via telematica, l'apposita istanza alla stessa Agenzia delle Entrate. Per completezza d'informazione, si precisa che, detta istanza, dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica che, successivamente, sarà oggetto di apposita verifica da parte dello stesso Ente.

- ❖ **Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – art. 26:** il Decreto Legge in questione, prevede il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per l'anno 2020, pari al 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa e che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L'investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l'importo di due milioni di euro. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento, può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di ottocentomila euro). Tale credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società, ne comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali;
  
- ❖ **Patrimonio destinato – art. 27:** a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di rilanciare il sistema economico-produttivo italiano la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato, appunto, "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale patrimonio potrà essere articolato in comparti e le relative risorse, ripetesì, saranno impiegate per il sostegno ed il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, e che presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari, l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario (in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili), la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;

- ❖ **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – art. 28:** per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, si istituisce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili, a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (anno 2019). Per quanto riguarda, invece, le strutture alberghiere, il credito d'imposta in questione è riconosciuto indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni. Tale credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente, all'avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Si aggiunge, infine, che tale credito d'imposta può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

Un altro aspetto di primaria importanza è quello relativo alla **“Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia (Titolo III, artt. 66-103)”**. Il Decreto Legge in questione ha previsto quanto segue:

- ❖ **Modifiche all'art. 19 in materia di CIGO e FIS – art. 68:** ad integrazione di quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito in legge n. 27/2020, il trattamento ordinario di integrazione salariale e l'assegno ordinario prevede che, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, con causale “emergenza COVID-19”. La relativa durata sarà pari ad un periodo massimo di nove settimane e più precisamente dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo (totale 14 settimane), per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di nove settimane. È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Si aggiunge anche che, esclusivamente a favore delle imprese la cui attività sia ricompresa nel settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che, i medesimi, abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di

quattro settimane. A tal riguardo, si precisa che il Decreto Rilancio ha previsto espressamente, a favore dei beneficiari dell'assegno ordinario, anche l'assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotta, rispetto a quanto previsto dalla legge 27/2020 (legge di conversione del "Decreto Cura Italia"), l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. In merito a tale ultimo aspetto si attendono ad ogni modo ulteriori messaggi/circolari da parte dell'INPS, avendo sancito la possibilità di presentare la nuova domanda in modalità semplificata, richiamando con opportune modalità l'istanza precedentemente trasmessa (al riguardo vedasi messaggio INPS n. 2101 del 21 maggio 2020). È opportuno evidenziare, però, che i trattamenti innanzi specificati (CIGO e FIS) possono essere richiesti entro il limite di spesa pari a 11.599,1 milioni di euro, per l'anno 2020, il cui controllo sarà a cura dell'INPS che, una volta raggiunto il citato limite di spesa, non prenderà in considerazione le ulteriori istanze;

- ❖ Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria – art. 69: le aziende che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al punto precedente della presente circolare, per un periodo massimo pari a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino a tutto il 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo periodo (14 settimane), per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. Il limite di spesa previsto per tale ammortizzatore sociale è pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020, il cui monitoraggio è a cura dell'INPS che, una volta raggiunto il citato limite di spesa, non prenderà in considerazione le ulteriori istanze;
- ❖ Cassa Integrazione Guadagni in deroga – artt. 70-71 (rif. D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 – inserimento artt. 22-ter e 22-quater): ad integrazione di quanto previsto dal D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito in legge n. 27/2020, risulta modificato l'ammortizzatore sociale della Cassa Integrazione Guadagni in deroga. Nello specifico, i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possono presentare domanda di concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane (14 settimane), nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane (artt. 22-ter e 22-quater). È riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (art. 22-ter), limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane.

Si aggiunge inoltre che, esclusivamente a favore delle imprese la cui attività sia ricompresa nel settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Resta confermato che le aziende, la cui forza lavoro sia costituita da n. 5 unità lavorative, sono esentate dall'effettuare la consultazione sindacale. Tale ammortizzatore sociale, rispetto a quanto prevedeva il Decreto "Cura Italia" (ammortizzatore sociale gestito dalle singole Regioni), allo scopo di velocizzare il pagamento dell'integrazione salariale a favore dei lavoratori, verrà gestito direttamente dall'INPS, che provvederà a corrispondere, a titolo di acconto, il 40% delle ore autorizzate rispetto all'intero periodo indicato nella prima istanza e, successivamente ed in base all'ulteriore documentazione che sarà trasmessa a corredo della pratica, la parte residuale corrispondente al 60%. Per quanto concerne le aziende multilocalizzate l'istanza di CIG in deroga dovrà essere sempre presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tranne ulteriori comunicazioni effettuate dagli Enti preposti. È opportuno evidenziare, però, che il trattamento innanzi specificato può essere richiesto entro il limite di spesa pari a 4.936,1 milioni di euro, per l'anno 2020, il cui controllo sarà a cura dell'INPS, che una volta raggiunto il citato limite di spesa non prenderà in considerazione le ulteriori istanze;

- ❖ **Congedi specifici per i dipendenti e bonus baby sitting – Art. 72:** in aggiunta a quanto previsto dal Decreto "Cura Italia" e limitatamente all'anno 2020, per il periodo a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino a tutto il 31 luglio 2020, i genitori-lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni, possono usufruire di un congedo non superiore a quindici giorni (anche per un periodo continuativo o frazionato), con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione. Tale periodo sarà coperto a tutti gli effetti dalla contribuzione figurativa. Anche i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata hanno diritto a fruire del congedo in questione, in misura del 50% del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. Quest'ultima fattispecie è estesa anche ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS in misura del 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge. Nell'ipotesi in cui i genitori-lavoratori siano entrambi titolari di un rapporto di lavoro potranno usufruire, alternativamente, del congedo di cui trattasi sempre per un periodo complessivo pari a 15 giorni. Il tutto, sempre subordinato al requisito che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che risulti disoccupato. I genitori-lavoratori del settore privato che hanno figli minori di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, possono assentarsi dal lavoro senza il riconoscimento di alcuna indennità, né contribuzione figurativa, a condizione, però, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che risulti disoccupato.



Per tale casistica i genitori lavoratori dipendenti potranno eventualmente astenersi dal posto di lavoro, senza alcuna corresponsione né della retribuzione, né della contribuzione figurativa e tanto per tutto il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nello stesso art. 72 del “Decreto Rilancio”, risulta riproposto il bonus baby sitting già contemplato dal “Decreto Cura Italia”. Tale bonus è stato aumentato da € 600 ad € 1.200 ed è destinato all'acquisto di servizi di *baby sitting*. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che, il bonus di cui trattasi, alternativamente ai servizi di baby sitting, potrà essere utilizzato anche per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa ed ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato ad € 2.000;

- ❖ **Estensione durata permessi legge 104/92 – art. 73:** i permessi richiesti ai sensi della legge 104/92 (familiare portatore di handicap) risultano previsti anche per i mesi di maggio e giugno 2020, per complessive 12 giornate (oltre ai tre giorni ordinariamente riconosciuti);
- ❖ **Sospensione delle procedure dei licenziamenti – art. 80:** a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 e, successivamente, all'entrata in vigore del Decreto Legge in questione (c.d. “Decreto Rilancio”), tutti i datori di lavoro non possono licenziare il personale dipendente per giustificato motivo oggettivo, ivi compreso i licenziamenti collettivi avviati ai sensi della legge 223/91. Tale termine risulta prolungato nella misura di cinque mesi, in luogo dei 60 giorni previsti dal precedente Decreto (Decreto “Cura Italia”). Si tenga conto, ad ogni modo, che i licenziamenti di seguito indicati risultano esclusi dal citato blocco:
  - licenziamenti per motivi disciplinari (giusta causa/giustificato motivo soggettivo);
  - licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova;
  - licenziamenti per inidoneità alla mansione;
  - licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
  - licenziamenti del lavoratore domestico;
  - licenziamenti dei dirigenti;
  - licenziamenti di un apprendista al termine del periodo di apprendistato;
  - risoluzioni consensuali.

Corre l'obbligo di aggiungere che il datore di lavoro che, nel periodo intercorrente dal 23 febbraio 2020 e fino a tutto il 17 marzo 2020, abbia proceduto alla risoluzione di un contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare lo stesso licenziamento, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e senza il pagamento di sanzioni ed interessi;

- ❖ **Validità DURC al 15 giugno 2020 – art. 81:** i documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino a tutto il 15 giugno 2020 (al riguardo, vedasi [circolare](#) di questo Studio n. 11/2020). Si ritiene opportuno aggiungere inoltre che, con il “Decreto Rilancio”, i termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli artt. 7 e 11 del D.Lgs. n. 322/1989 (sanzioni amministrative pecuniarie) risultano sospesi fino al 31 luglio 2020;
- ❖ **Reddito di emergenza – art. 82:** per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di Emergenza (c.d. “Rem”). Tale sostegno deve essere richiesto entro la fine del mese di giugno 2020 direttamente all'INPS per il tramite di un CAF e/o Patronato ed il beneficio in questione sarà erogato in due quote e comunque fino ad un importo massimo di € 800,00, in base al certificato ISEE. Il Reddito di Emergenza, quindi, è rivolto ai soggetti aventi i seguenti requisiti:
  - **Residenza in Italia;**
  - **un valore di reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad € 800;**
  - **un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all'anno 2019, inferiore ad una soglia di € 10.000, incrementata di € 5.000, per ogni componente familiare successivo al primo e comunque fino ad un massimo di € 20.000. Il predetto massimale (€ 20.000) è incrementato di ulteriori € 5.000, in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;**
  - **un valore dell'ISEE inferiore ad € 15.000.**

Si ritiene opportuno aggiungere, altresì, che il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o che hanno percepito una delle indennità previste dal Decreto “Cura Italia” (es: € 600,00 per professionisti e Partita Iva, ecc.). Il Reddito di Emergenza, tra l'altro, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad € 800;
- c) essere percettori di reddito di cittadinanza.

Ai fini dell'erogazione del REM è autorizzato un limite di spesa massima di 954,6 milioni di euro per l'anno 2020.



- ❖ **Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – art. 84:** ai liberi professionisti, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed ai lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata e che non siano titolari di pensione od iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta, anche per il mese di aprile 2020, un'indennità pari ad € 600, la cui corresponsione avverrà automaticamente qualora sia stata già percepita dal soggetto interessato nel mese di marzo 2020. Tale indennità, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, ammonterà ad € 1.000, relativamente al mese di maggio 2020. Tale ultima indennità, ripetesi, pari ad € 1.000 spetterà anche a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il cui rapporto risulti cessato alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” e cioè alla data del 19 maggio 2020. L'indennità, pari ad € 1.000, sarà riconosciuta, per il mese di maggio 2020, anche a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato, involontariamente, il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020, a condizione che alla data del 19 maggio 2020, non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro di lavoro dipendente, né di NASPI. Per i lavoratori del settore agricolo è prevista, anche per il mese di aprile 2020, l'indennità dell'importo pari ad € 500. Relativamente ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari ad € 600 per ciascun mese. Trattasi, nella specie, delle seguenti categorie:
- a) **Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;**
  - b) **lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 gennaio 2020;**
  - c) **lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 febbraio 2020, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020;**
  - d) **incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo, relativo all'anno 2019, derivante dalle medesime attività superiori ad € 5.000 e titolari di Partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.**

Per completezza d'informazione, si specifica che i soggetti innanzi indicati, alla data di presentazione della domanda per l'eventuale richiesta dell'indennità pari ad € 600, non devono trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

- a) Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) Titolari di pensione.

Si precisa inoltre che, l'indennità di cui trattasi, ripetesesi pari ad € 600, è riconosciuta anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, relativamente ai mesi di aprile e maggio 2020.

La medesima indennità viene erogata per i suddetti mesi anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno sette contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore ad € 35.000.

- ❖ **Indennità per i lavoratori domestici – art. 85:** ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta, sia per il mese di aprile che per il mese di maggio 2020, un'indennità mensile pari ad € 500 per ciascun mese. Tale indennità sarà riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. Si precisa ad ogni modo che, l'indennità in questione, non spetta ai percettori del reddito di emergenza, ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Si evidenzia, tra l'altro, che l'indennità a favore dei lavoratori domestici non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità ed ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal lavoro domestico. Il limite di spesa complessivo, erogato dall'INPS e destinato per tale indennità, è pari a 460 milioni per l'anno 2020;
- ❖ **Lavoro agile – art. 90:** fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai genitori lavoratori-dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa od altro genitore disoccupato, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi ed a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
- ❖ **Disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL – art. 92:** le prestazioni previste dalla NASPI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario di una delle indennità previste dal "Decreto Cura Italia" (es. € 600 per professionisti e Partita Iva);

- ❖ **Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine – art. 93:** con il Decreto Rilancio è possibile rinnovare o prorogare, senza causali e senza “stop & go”, fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 al fine di far fronte al riavvio delle attività produttive, conseguentemente all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ❖ **Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro – art. 95:** l'INAIL promuove, a favore delle imprese, anche individuali ed al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo condiviso dal Governo e Parti Sociali (14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020), interventi straordinari volti al contenimento ed al contrasto della diffusione del COVID-19 attraverso l'acquisto di:
  - Apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  - Dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  - Apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  - Dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  - Dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Si aggiunge anche che, al finanziamento delle suddette iniziative, sono destinate le risorse già disponibili relative al Bando ISI 2019 per un importo complessivo pari a 403 milioni di euro e, di conseguenza, il Bando ISI 2019 risulta revocato. Si vuole però oltremodo precisare che gli interventi di cui trattasi **sono incompatibili** con gli altri benefici, anche se di natura fiscale.

- ❖ **Emersione di rapporti di lavoro – art. 103:** al fine di garantire sia i livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva, in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria, nonché favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalità, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 quindi non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, della durata di sei mesi dalla presentazione dell'istanza e valido solo nel territorio nazionale. A tal riguardo corre l'obbligo di precisare che, se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei

procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro che commettano reati di cui all'art. 600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale, quali favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, sfruttamento della prostituzione o coinvolgimento di minori in attività illecite.

E' quanto mai opportuno e doveroso trattare anche le misure fiscali contenute all'interno del Titolo VI del "Decreto Rilancio" e più precisamente:

- ❖ **Incentivi per sisma bonus – art. 119:** con particolare riferimento all'art. 119 del "Decreto Rilancio" vi è la possibilità di usufruire di una detrazione d'imposta pari al 110% relativamente agli interventi di Ecobonus e Sismabonus. A tal riguardo, si precisa che la detrazione in questione, una volta riconosciuta, sarà divisa in cinque quote annuali di pari importo e riguarderà le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La detrazione potrà anche essere ceduta all'impresa che esegue i lavori ed in questo caso si otterrà direttamente uno sconto del 100% in fattura od in alternativa la detrazione verrà girata direttamente agli istituti di credito. Per una migliore cognizione dell'argomento di cui trattasi si specificano, di seguito, gli interventi rientranti per ottenere il superbonus:
  - ✓ interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Il limite di spesa detraibile è di 60.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  - ✓ interventi sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e impianti di microgenerazione. Il limite di spesa detraibile (incluse quelle per lo smaltimento e la bonifica dell'impianto sostituito) è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
  - ✓ la detrazione pari al 110% verrà riconosciuta anche nell'ipotesi in cui siano stati effettuati interventi di efficientamento energetico, contestualmente a quelli di cui sopra.

- ❖ **Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro – art. 120:** al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e ad altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel corso dell'anno 2020, per un massimo di € 80.000. A titolo esemplificativo, rientrano in tale fattispecie l'acquisto di arredi di sicurezza e le apparecchiature necessarie al controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti;
- ❖ **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – art. 125:** ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi, civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, ivi compresi prodotti detergenti e sanificanti, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi, finalizzati a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000, per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro, quale risorse finanziarie stanziata dal Governo;
- ❖ **Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi – art. 126:** in relazione a quanto già previsto dal “Decreto Liquidità” dell'8 aprile 2020 n. 23 (al riguardo vedasi [circolare](#) di questo Studio n. 10/2020), con particolare riferimento all'art. 18, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020. Relativamente a quanto già versato, non si darà luogo ad alcun rimborso in tal senso. Tanto dicasi, anche per gli adempimenti e versamenti sospesi a favore dei comuni individuati dal D.L. n. 9/2020 (c.d. “zone rosse”), recepito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui scadenza sarà sempre il 16 settembre 2020 od in un'unica rata o mediante rateizzazione in quattro rate mensili di pari importo. Anche in questo caso, non si darà luogo ad alcun rimborso in tal senso;
- ❖ **Proroga dei termini di ripresa della riscossione – art. 127:** le imprese, la cui attività rientra in quelle elencate nell'art. 61, comma 4 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge 27/2020 (al riguardo vedasi [circolare](#) di questo Studio n. 8/2020), saranno tenute al pagamento dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre 2020. In tale fattispecie non si darà luogo al rimborso di quanto già versato. Per quanto riguarda le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (art. 61, comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in legge 27/2020), la cui sospensione dei versamenti risulta ad oggi applicata fino a tutto il 30 giugno 2020, saranno tenute al versamento di cui trattasi entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili di

pari importo, senza applicazioni di sanzioni ed interessi. Analogamente a quanto sopra specificato non si darà luogo al rimborso di quanto già versato. Risulta differito al 16 settembre 2020, sempre in un'unica soluzione o mediante rateizzazione in quattro rate mensili di pari importo, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, il pagamento dei versamenti sospesi di cui all'art. 62, comma 5 del D.L. n. 18/2020 (al riguardo vedasi [circolare](#) di questo Studio n. 8/2020). Infine anche in quest'ultimo caso non si darà luogo al rimborso di quanto già versato.

- ❖ **Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730:** con riferimento al periodo d'imposta 2019 e tenuto conto delle operazioni di conguaglio derivanti da assistenza fiscale (mod. 730), i soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati potranno ottenere il rimborso del modello 730 direttamente dall'Agenzia delle Entrate, nonostante la presenza di un sostituto d'imposta. Quanto precede, a causa dell'eventuale periodo di difficoltà economica nel quale potrebbe versare il sostituto d'imposta, nonché per l'eventuale insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dallo stesso sostituto d'imposta.

Si invitano tutte le Aziende assistite, qualora interessate alla proroga della cassa integrazione, inviare a questo Studio apposita comunicazione in tal senso, con l'indicazione del numero delle unità lavorative che, eventualmente, saranno collocate in Cassa Integrazione. Detta comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: [info@cafassoesterinoec.it](mailto:info@cafassoesterinoec.it).

Su tutto quanto procede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

*Maria Cafasso*  
